

Allegato "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE (Legge 31 gennaio 1994, nr. 97, art. 23)

ART. 1 - OGGETTO/FINALITÀ

Il Comune di Enego organizza e gestisce il servizio di trasporto di persone, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, nr. 97, al fine di facilitare l'esercizio del diritto allo studio ed i compiti educativi delle famiglie.

Il servizio è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 - DESTINATARI

1. Il servizio di trasporto di persone è destinato:

- al trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media) dalla residenza alla sede scolastica e ritorno;
- al trasporto scolastico degli alunni della scuola materna non statale, in regime di convenzione, dalla residenza alla sede scolastica e ritorno;
- al trasporto scolastico degli alunni partecipanti alle attività scolastiche o parascolastiche programmate ed autorizzate od approvate dalle locali autorità scolastiche, anche al di fuori del territorio comunale;
- al trasporto dei partecipanti ad attività ricreative o culturali programmate o patrocinate dal Comune, anche al di fuori del territorio comunale, destinate ai ragazzi in età scolare;

2. Nel caso di cui al punto 1) possono usufruire del servizio gli alunni iscritti all'Istituto Scolastico di destinazione.

3. Nel caso di cui al punto 2) il servizio viene svolto con le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con il Responsabile della scuola materna, in cui sia assunto a carico della scuola stessa l'onere di garantire nel veicolo la presenza di idoneo accompagnatore maggiorenne, responsabile della custodia ed assistenza dei bambini trasportati.

ART. 3 - ULTERIORI DESTINATARI

I servizi di cui al precedente art. 3 possono anche essere resi ad utenti residenti in territorio di altri Comuni, nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 142/90, purché gli stessi frequentino le scuole del Comune.

ART. 4 - MODALITÀ DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto di persone si svolge con mezzi immatricolati in uso proprio, a nome del Comune, a titolo di proprietà.

I mezzi di cui sopra possono essere guidati oltre che da un dipendente del Comune anche da persona non legata da rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo aver conseguito l'autorizzazione da parte della Regione Veneto ai sensi dell'art. 23 della Legge nr. 97/94.